FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 Aprile 2007, ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Lo Piano Dr. Michele, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO A.S.D. BIANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MELI EUGENIO PER 4 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2007)

La società A.S.D. Biancavilla ricorreva avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2007.

L'arbitro dell'incontro Spar/Biancavilla (Campionato di I Categoria del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.) svoltosi a Pedara in data 18.3.2007, ha descritto nel referto che il calciatore del Biancavilla Eugenio Meli, al termine della partita, gli ha rivolto – unitamente al massaggiatore della squadra medesima – parole irriguardose e minacce.

Conseguentemente, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia ha comminato al Meli la squalifica per quattro giornate di gara, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare costituita presso il medesimo Comitato con la delibera oggetto dell'impugnazione e richiamata in premessa, assunta nel giudizio instaurato con ricorso proposto dalla società interessata avverso l'originario provvedimento disciplinare.

Con appello del 30.3.2007, con il quale ha instaurato il giudizio, la A.S.D. Biancavilla ha inteso impugnare innanzi a questa Commissione d'Appello Federale anche la delibera della Commissione Disciplinare locale, ed ha chiesto la riduzione della sanzione, tenuto conto del pentimento del Meli, dei suoi buoni precedenti disciplinari e, comunque, del mancato seguito della condotta, pur deprecabile, da lui tenuta nell'occasione ritiene che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.

A tenore dell'art. 33, comma 1, C.G.S., "le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.:

- a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
 - b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di

Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottai dal Consiglio Federale;

- c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;
- d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;
 - e) dal Presidente Federale".

In fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare locale per motivi incentrati essenzialmente sull'entità della sanzione rispetto alla condotta disciplinarmente rilevante, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate, perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Commissione d'Appello Federale.

Dalla pronuncia d'inammissibilità discendono, dunque, la preclusione all'esame nel merito della controversia da parte della C.A.F, e la disposizione di incameramento, da parte della Federazione, della relativa tassa versata dall'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Biancavilla di Biancavilla (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO A.S. REAL GRAVINA C.5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GRAVINA C5/ATLETICO CASSANO DEL 24.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 40 del 12.4.2007)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 29.3.2007, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, rilevato che nel corso della gara Real Gravina C. 5 – Atletico Cassano del 24.3.2007, al 35° del 2° tempo, i calciatori e i dirigenti di entrambe le squadre davano luogo ad una rissa che né l'arbitro, né la forza pubblica presente riusciva a sedare, infliggeva ad entrambe le squadre la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6, nonché al Presidente della società Real Gravina C. 5, signor Vitantonio Petrone, la sanzione dell'inibizione sino al 20.4.2007.

Avverso tale provvedimento ha in un primo tempo proposto reclamo, in data 30.3.2007, l'A.S. Real Gravina C. 5, con atto sottoscritto dal proprio Presidente inibito; tale reclamo è stato, pertanto, dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. 39 del 5.4.2007.

In data 7.4.2007 l'A.S. Real Gravina C. 5 ha nuovamente proposto avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia reclamo avverso la suddetta decisione del Giudice Sportivo, questa volta con atto a firma del Vice Presidente Vicario, signor Michele Lorusso.

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 12.4.2007 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto tale secondo reclamo, motivando che lo stesso sarebbe stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dal Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007 (entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Com. Uff.).

Con reclamo del 13.4.2007 l'A.S. Real Gravina C. 5 ha adito la C.A.F., censurando l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, in primo luogo per aver questa erroneamente reputato applicabili al caso di specie i termini di reclamo ridotti, di cui al citato Com. Uff., e chiedendo quindi che questa Commissione decida nel merito la controversia, sulla base dei riproposti motivi di doglianza non esaminati dalla Commissione Disciplinare, ovvero, in subordine, previo annullamento della gravata decisione, rimetta gli atti alla medesima Commissione Disciplinare per l'esame del merito.

Reputa questa Commissione che il proposto reclamo sia privo di fondamento.

Costituisce, infatti, principio generale di ogni ordinamento processuale, ivi compreso quella della Giustizia Sportiva, che un gravame non possa essere riproposto una volta che nei riguardi di

quello precedentemente spiegato dalla stessa parte avverso la medesima decisione sia intervenuta una pronuncia di inammissibilità.

Nel caso di specie, il primo reclamo interposto dal Real Gravina C. 5 è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare con decisione del 5.4.2007, di talché il secondo, proposto con atto del 7.4.2007, non avrebbe potuto sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, essendosi a tale data il potere d'impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato.

La decisione della Commissione Disciplinare odiernamente reclamata, dunque, va corretta, tanto nella motivazione, quanto nel dispositivo, che avrebbe dovuto essere di inammissibilità del (secondo) gravame, e non di rigetto dello stesso. Ciò, tuttavia, non vale a rendere fondato l'odierno reclamo, considerato che, nella sostanza, la Commissione Disciplinare non avrebbe comunque potuto procedere all'esame del merito del reclamo avanti ad essa proposto successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del primo gravame, interposto della medesima società avverso la medesima decisione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Real Gravina Calcio a Cinque di Gravina in Puglia (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO A.S.D. UNIVERSITA' TOR VERGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. UNIVERSITÀ TOR VERGATA/A.S.D. VELLETRI FUTSAL DEL 2.12.2006 E ALTRE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 586 del 12.4.2007)

Premesso che il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 542 del 26.3.2007, in merito alla gara del 24.3.2007 Velletri Futsal/Università Tor Vergata, ha respinto il ricorso proposto da quest'ultima società finalizzato all'inflizione alla Futsal Velletri della punizione di cui all'art. 12, comma 5, C.G.S., ritenendo che la società castellana avesse legittimamente schierato il calciatore lvares Romeo Adams Jesus, in quanto – diversamente dalla prospettazione della reclamante - regolarmente tesserato.

Avverso siffatta decisione la A.S. Dilettantistica Univ. Tor Vergata ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, la quale – con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 546, in data 28.3.2007 – ha disposto la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per definire la posizione del calciatore;

che con la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 586 del 12.4.2007, menzionata in epigrafe, la stessa Commissione Disciplinare, preso atto della decisione della Commissione Tesseramenti contenuta nel Com. Uff. n. 22/D - dichiarativa della nullità e dell'inefficacia originaria del tesseramento del calciatore Alvares Romero Adams Jesus per la ASD Velletri Futsal – ha accolto il reclamo della A.S.D. Università Tor Vergata e, per l'effetto, ha inflitto alla società veliterna la sanzione della perdita della gara disputata il 24.3.2007 con il risultato di 0-6.

Con reclamo a questa Commissione d'Appello Federale introduttivo del giudizio iscritto al n. 299 del registro di Segreteria, la A.S.D. Università Tor Vergata s'è gravata della decisione della Commissione Disciplinare testé riepilogata nella parte dispositiva, ritenendo che l'illegittimo tesseramento dell'Alvares Romero Adams Jesus "abbia falsato l'intero campionato" ed ha chiesto che questa Commissione "applicando le sanzioni previste dal C.G.S. art. 12 comma 5, e/o ogni altra norma di Giustizia Sportiva ritenuta applicabile, infligge alla A.S.D. Velletri Futsal la sanzione della sconfitta a tavolino della gara A.S.D. Univ. Tor Vergata/A.S.D. Velletri Futsal del 2.12.2006, nonché, anche separatamente ed eventualmente in subordine, di tutte le gare in cui il calciatore Alvares Romero Adams Jesus ha partecipato indebitamente in quanto, come detto, privo ab origine di regolare tesseramento; e/o ogni altra sanzione e/o provvedimento";

ritenuto che il reclamo deve esser dichiarato inammissibile, in quanto:

relativamente alla domanda giudiziale concernente la omologazione con il risultato di 6-0 a favore della A.S.D. Università Tor Vergata anche della gara disputata il 2.12.2006, osta a qualsivoglia decisione nel merito da parte di questa Commissione il mancato rispetto dei termini contenuti nell'art. 33, comma 2, .C.G.S., il quale – alla lettera *a*) – pone il termine temporali, a pena d'irricevibilità per tardività, entro il quale, rispetto alla disputa della gara sulla regolarità della quale s'intenda disputare, chi vi abbia interesse possa adire la Commissione d'Appello Federale. In fattispecie, siffatto termine (settimo giorno dalla gara stessa) era ampiamente scaduto alla data di proposizione del reclamo, così che la doglianza della società universitaria risulta proposta con abbondante ritardo, né alcun effetto sul temine regolamentare determina la sopravvenuta decisione della Commissione Disciplinare impugnata e quella della Commissione Tesseramenti incidentalmente acquisita nel corso del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare medesima;

- relativamente alla subordinata domanda giudiziale d'omologazione con la sconfitta per 0-6 a sfavore della A.S.D. Velletri Futsal di tutte le gare del campionato, disputate sino a quella del 24 marzo per la quale vi è stato procedimento ed alle quali ha partecipato il calciatore irregolarmente tesserato, che l'art. 29, comma 1, C.G.S. delimita la legittimazione a proporre reclami agli Organi Federali alle società (e loro dirigenti, soci di associazione e tesserati) che, ritenendosi lesi nei propri diritti, "abbiano interesse diretto al reclamo stesso". Siffatto "interesse diretto", che è condizione per la legittimazione attiva del ricorrente, non è ravvisabile in capo alla reclamante, la quale è interessata "direttamente" al solo risultato delle gare alle quali ha partecipato direttamente, così come lo stesso art. 29 C.G.S. sancisce al comma 2 e ribadisce implicitamente al comma 3, dove qualifica l'interesse di classifica quale interesse indiretto dei terzi, legittimati al reclamo, ma limitatamente alle sole ipotesi di illecito sportivo (quale non è quella che ha riguardato la A.S.D. Velletri Futsal).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 33, comma 2 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Università Tor Vergata di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVINAZZO/MODUGNO DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 586 del 12.4.2007)

Con atto del 17.4.2007 la società G.S. Giovinazzo Calcio a 5 proponeva appello avverso la decisione riportata in epigrafe.

Per maggiore chiarezza, si riepiloga, in sintesi, la cronologia dei giudizi intervenuti al riguardo da parte dei preposti organi federali.

A seguito della gara Giovinazzo/Modugno del 13.1.2007 la società Modugno proponeva reclamo in merito alla gara stessa, sostenendo l'irregolare posizione di tesseramento del calciatore Tadei Da Silva Eduardo, inserito in distinta dal Giovinazzo e chiedendo l'inflizione nei confronti della Odugno, della sanzione della perdita della gara.

In data 26.1.2007 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, Com. Uff. n. 346, respingeva il reclamo in quanto il calciatore risultava regolarmente tesserato in favore della Giovinazzo con decorrenza 19.12.2006.

Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque la società Giovinazzo; la Commissione sospendeva l'esame del reclamo e formulava richiesta di giudizio, in merito alla regolarità del tesseramento del Tadei Da Silva, alla competente Commissione Tesseramenti. Quest'ultima, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore "...dalla data del 19.12.2006", con Com. Uff. 18/D del 23.2.2007.

La C.A.F. con Com. Uff. 44/C del 6.4.2007 confermava la decisione della Commissione Tesseramenti.

A seguito di quest'ultima decisione – divenuta pertanto definitiva – la Commissione Disciplinare, in accoglimento dell'originario reclamo, infliggeva all'odierna appellante Giovinazzo

la sanzione della perdita della gara, per la irregolare partecipazione del calciatore Tadei Da Silva, ai sensi dell'art. 12.5 C.G.S.

L'appellante in via preliminare:

- a) chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla società Modugno alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque per omesso versamento della tassa reclamo;
- b) lamentava la violazione del diritto del contraddittorio, per aver formulato alla Commissione Disciplinare istanza di fissazione di un termine per il deposito di ulteriori note illustrative e chiedeva di essere sentita dalla stessa Commissione.
- a1) L'eccezione non può essere accolta; il C.G.S. prevede, infatti, la possibilità di addebitare, come espressamente richiesto dalla società Modugno, la tassa reclamo sul conto che la società intrattiene presso l'organismo federale competente, ai sensi dell'art. 29.8 C.G.S., non considerando inadempiente la società;
- b1) il vigente C.G.S. non prevede la concessione di termini per il "deposito di ulteriori note illustrative" e i modi in cui la parte può chiedere di essere ascoltate sono rigorosamente disciplinati dell'art. 32.6 C.G.S., al momento della proposizione dei motivi di reclamo o nelle controdeduzioni.

Quanto al merito, l'appellante:

- a) invoca il principio "dell'affidamento" e richiede, con motivo nuovo rispetto a quelli proposti innanzi alla Commissione Disciplinare, che venga riconosciuta la c.d. "buona fede" della società conseguente alla decorrenza del tesseramento comunicatole ufficialmente dalla Divisione Calcio a Cinque;
- b) non condivide l'automatismo sanzionatorio applicato nei suoi confronti, ritenendo che dall'irregolarità della posizione di tesseramento non necessariamente debba scaturire la perdita della gara, stante la non imputabilità della responsabilità in capo alla società stessa.

Al dibattimento avanti alla C.A.F., il 20.4.2007 l'appellante società Giovinazzo era presente con il signor Carlucci Presidente e l'avv.Galli, la controparte società Modugno era rappresentata dal signor Zizzari Presidente e dagli avvocati Fiorillo e Cozzone; le parti intervenivano riportandosi, conclusivamente, ai motivi di appello ed alle controdeduzioni.

Il reclamo deve essere respinto.

La nullità del tesseramento del calciatore Tadei Da Silva, comporta, come conseguenza, l'applicazione dell'art. 12.5 a) C.G.S in relazione alla gara di cui in epigrafe. La società Giovinazzo avrebbe dovuto esperire un controllo più approfondito della documentazione prodotta a sostegno del tesseramento; la buona fede non può essere confusa con l'erroneo affidamento causato da negligenza, imperizia od omissivo comportamento di colui che ne invoca l'esistenza riguardo ad uno specifico fatto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da G.S. Calcio a 5 Giovinazzo di Giovinazzo (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Lo Piano Dr. Michele, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RECLAMO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCO DAVIDE PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €2.000,00, SEGUITO GARA LIVORNO/CATANIA DELL'1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 307 del 12.4.2007)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti decidendo sul ricorso contro il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di prima istanza aveva inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell'ammenda di €5.000,00 al calciatore Davide Baiocco, tesserato per la società Catania per il comportamento tenuto nel corso della gara Livorno/Catania dell'11.4.2007, accoglieva parzialmente il reclamo, confermando la squalifica per tre giornate effettive di gara, mentre riduceva l'ammenda nella misura di €2.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la società Catania ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. c) C.G.S. per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, chiedendo l'annullamento o la parziale riduzione della sanzione comminata al Baiocco per avere la Commissione Disciplinare erroneamente attribuito alle frasi pronunciate dal calciatore all'indirizzo del direttore di gara carattere ingiurioso, anzichè tutt'al più irrispettoso e giudicato come provocatorio l'atteggiamento verso il pubblico e non un semplice gesticolare, giustificato dal momento di generale nervosismo in campo.

La Commissione Disciplinare perciò non avrebbe tenuto conto della tenuità della condotta del calciatore e del suo sincero ravvedimento manifestato in sede processuale.

Il ricorso, invero ai limiti della inammissibilità poichè investe sostanzialmente apprezzamenti di fatto del giudice del merito, non può in ogni caso essere accolto.

Le argomentazioni difensive della società dirette ad escludere od attenuare la responsabilità del calciatore, non consentono davvero una interpretazione semantica delle espressioni indirizzate nei confronti del direttore di gara testualmente riportate nel suo referto, senza che possa rilevare la presenza di due cancellature trattandosi di uno scritto redatto a mano diversa dal loro chiaro e inequivocabile contenuto ingiurioso, gravemente lesive, secondo l'intento di colui che le ha pronunciate dell'onore e del prestigio dell'arbitro.

Ad avviso di questa Commissione si tratta dunque di un comportamento correttamente valutato dalla Commissione Disciplinare sotto il profilo regolamentare e sanzionato nella misura minima della pena edittale prevista, peraltro ridotta nella parte pecuniaria in considerazione del ravvedimento processuale manifestato dall'incolpato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO U.S. RIVER 65 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DI TUTTE LE 26 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI E DI TUTTE LE 29 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 14.4.2007)

Con rituale atto la U.S. River 65 ha proposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo – Settore Giovanile e Scolastico – (Com. Uff. n° 35 del 14.4.2007) il quale, sulla scorta dell'atto di deferimento del Presidente Regionale del succitato Comitato, ha inflitto alla odierna appellante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per tutte le 26 gare del Campionato Giovanissimi e per tutte le 29 gare del Campionato Regionale Allievi puntualmente richiamate.

L'appellante ha impugnato la decisione illustrando motivi, sia in fatto che in diritto, con specifica doglianza per la dedotta violazione del diritto alla difesa ed al contraddittorio.

Osserva, preliminarmente, la C.A.F. che l'Ufficio Indagini, richiestone dal Comitato Regionale Abruzzo – Settore Giovanile e Scolastico – aveva svolto accertamenti circa la posizione di tesseramento di calciatori utilizzati dalla U.S. River 65 con specifico riferimento alla sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F..

All'esito delle espletate indagini l'Ufficio inquirente, con atto dell'11.4.2007, aveva trasmesso la sua relazione alla Procura Federale ed al Comitato Regionale Abruzzo - Settore Giovanile e Scolastico.

Ora è che, il Presidente del Comitato Regionale citato, inopinatamente e senza attendere le conseguenti determinazioni del Procuratore Federale, con atto del successivo 12.4.2007 deferiva i calciatori al Giudice Sportivo di 2° Grado il quale ha adottato la sanzione sovra richiamata.

Nella seduta del 20.4.2007, assente l'appellante pur ritualmente convocata, la C.A.F., esaminati gli atti di indagine, ritiene fondata l'eccezione, da considerare preliminare, della violazione del diritto alla difesa ed al contraddittorio.

L'art. 36, comma 3, C.G.S., statuisce, infatti, che al termine degli accertamenti l'Ufficio Indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alla Procura Federale che adotta i provvedimenti di cui all'art. 28, comma 4, comunicando le conclusioni agli interessati che, nel caso di specie e tenuto conto dello spessore degli accertamenti, si sarebbe concretizzato con l'atto di deferimento al competente Giudice Sportivo di 2° Grado e con osservanza della procedura prevista per il giudizio ex art. 37 C.G.S...

Giudizio che si sarebbe dovuto svolgere in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti, il che non è clamorosamente avvenuto posto che il Giudice Sportivo di 2° Grado, in modo irrituale, in assenza delle parti, ha giudicato in solitario in violazione dei principi statuiti dagli artt. 30, commi 5 e 6, 37 commi 2 - 3 - 4 e 6 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla U.S. River 65 di Chieti, annulla le sanzioni inflitte, e dispone la restituzione della tassa reclamo.

7. RECLAMO PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA PESCARA/MESSINA DEL 7.4.2007 DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 314 del 16.4.2007 – Com. Uff. n. 317 del 18.4.2007)

Con rituale atto la società Pescara ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – F.I.G.C. (Com. Uff. n. 317 del 18.4.2007) che, in conseguenza delle condotte antidisciplinari verificatesi il 7.4.2007 in occasione della gara Pescara/Messina del Campionato Primavera – Trofeo Giacinto Facchetti, previa rimodulazione per quantità e qualità, infliggeva alla odierna reclamante la sanzione della ammenda di € 10.000,00, della squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara con obbligo di disputare le gare a porte chiuse e della penalizzazione di punti 10 in classifica.

A motivo del gravame la società Pescara ha dedotto specifici motivi in diritto oltre che in fatto ai quali si fa integrale riferimento anche per le specificate richieste conclusive.

In specie la società Pescara ha, comunque, eccepito la illegittimità della sanzione dei punti di penalizzazione per fatti violenti commessi da sostenitori o dirigenti in quanto non prevista da alcuna norma del C.G.S..

Alla seduta del 20.4.2007 è comparso il difensore dell'appellante che ha diffusamente illustrato i motivi del gravame.

Ciò premesso la C.A.F., ritenuto ammissibile il proposto appello, lo accoglie parzialmente per quanto di seguito precisato.

Osserva, preliminarmente, la C.A.F. che le condotte antidisciplinari descritte negli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova, sono state correttamente valutate e qualificate ed il provvedimento disciplinare adottato è immune da vizi logico-argomentativi che si condivide parzialmente.

E', infatti, fondata la doglianza espressa quanto alla sanzione della penalizzazione di punti 10 in classifica del tutto priva di supporto normativo.

Rileva, infatti, la C.A.F. che il C.G.S. vigente, per quanto concerne la responsabilità delle società per fatti violenti, prevede, per le società appartenenti alla sfera professionistica, diversità di sanzioni ma tra esse non la penalizzazione di punti in classifica.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto da Pescara Calcio S.p.A. di Pescara, annulla la sanzione della penalizzazione di punti 10 nella classifica del campionato Primavera e conferma nel resto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 20 Aprile 2007

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete